

RACC.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 E

DELL'ART. 11 LEGGE 241/1990 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE

DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO - LAVORATIVA DI

GIOVANI CON DISABILITÀ PRESSO I LOCALI BAR DEL SERVIZIO

RISTORAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "PIERO

CALAMANDREI ", VIALE MORGAGNI 51, FIRENZE

DURATA 24 (VENTIQUATTRO) MESI CON OPZIONE DI

PROSECUZIONE DI 12 (DODICI) MESI

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno _____ (____) del mese di

fra

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

(di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione"), codice fiscale n.

94164020482, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36,

rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a ----- il e

domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale

interviene in qualità di Dirigente ad interim dell'Area Servizi agli Studenti

dell'Azienda competente per materia, giusta attribuzione con

Provvedimento del Direttore n. 14/25 del 28/02/2025, autorizzato ad

impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente

atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla

Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

e

- L'ETS " " (in seguito chiamato anche

	Associazione/Cooperativa) rappresentato dal sig., nato a	
	, il in qualità di Presidente dell'Associazione/Cooperativa	
	stessa, iscritta nel RUNTS al numero dalla data del, costituita	
	con Atto costitutivo del a Firenze numero; Partita IVA	
	 Codice Fiscale, con sede legale in , Via n.	
	(<i>In caso di procura speciale</i>)	
	rappresentata da nato a il in qualità di	
	Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della	
	Associazione giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio	
	 di n. di Repertorio del (oppure)	
	conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme	
	all'originale analogico con firma digitale del notaio si allega al	
	presente contratto sotto la lettera “_”	
	PREMESSO	
	- che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo	
	settore" all'art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del	
	Terzo settore (ETS), dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e	
	della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione,	
	solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la	
	spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche	
	mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province	
	autonome e gli enti locali;	
	- che l'Azienda con il presente atto persegue lo scopo di sensibilizzare ed	
	avvicinare la comunità studentesca universitaria al mondo della disabilità	

	e nel contempo favorire un percorso di crescita e indipendenza dei	
	soggetti più fragili attraverso una esperienza formativa e sociale atta	
	all'acquisizione di nuove competenze ed autonomia nel mondo del lavoro;	
	- che con Provvedimento n. ... del ... , è stata avviata, ai sensi dell'art. 56	
	del D.lgs. 117/17 e s.m.i., una procedura comparativa volta ad	
	individuare un Ente del Terzo settore per lo svolgimento di attività nei	
	locali adibiti a bar del Servizio Ristorazione della Residenza Universitaria	
	P.Calamandrei di Viale Morgagni, 51, Firenze, attraverso l'impiego con	
	accompagnamento educativo di giovani con disabilità nelle attività di	
	somministrazione di alimenti e bevande ed ulteriori attività connesse, con	
	il supporto di educatori professionali, per la durata di 24 (ventiquattro)	
	mesi, con facoltà di rinnovo della durata di 12 (dodici) mesi;	
	- che a seguito dell'esame e valutazione delle proposte progettuali	
	presentate per la procedura di cui trattasi il Responsabile del	
	procedimento con propria nota prot. del ha proposto	
	l'approvazione della proposta presentata da;	
	- che con Provvedimento n. ... del è stato approvato il Progetto di	
	integrazione socio - lavorativa di persone con disabilità denominato "	
	 " presentato dall'ETS e conseguentemente	
	autorizzata la stipulazione della presente convenzione, redatta secondo lo	
	schema approvato in sede di Avviso di manifestazione di interesse;	
	- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva	
	dell'Ente individuato all'esito della procedura selettiva ai fini della stipula	
	della presente convenzione;	
	- che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli	

	interventi autodichiarati nell'ambito della procedura di valutazione comparativa ha dato esito positivo;	
	- che si è stabilito di addivenire oggi ../...../..... alla stipula della presente Convenzione in forma di scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 OGGETTO	
	L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida all'ETS che, nella persona del accetta e si obbliga a realizzare il Progetto di integrazione socio-lavorativa denominato "....." presso i locali del Servizio Ristorazione della Residenza Universitaria P. Calamandrei di Viale Morgagni 51, Firenze, attraverso l'inserimento lavorativo di giovani con disabilità con il supporto di educatori e tutor professionali.	
	Il progetto di cui è Convenzione si articola nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde, prodotti da forno, alimenti confezionati e altre preparazioni di caffetteria; nell'accoglienza dei clienti, nella gestione del banco di mescita e delle attrezzature ad esso connesse, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; nella cura	
		4

	e mantenimento degli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa	
	vigente; nella cura degli spazi assegnati, ivi incluse le operazioni ordinarie	
	di riassetto e riordino delle aree di pertinenza delle attività di cui al	
	progetto, nel rispetto delle fasce orarie di apertura stabilite	
	dall'Amministrazione, sistemazione e rifornimento dei banchi di	
	distribuzione e degli scaffali con pasti preconfezionati e prodotti vari	
	dell'Azienda stessa; nella collaborazione con il personale dell'Azienda nelle	
	attività previste dal servizio caffetteria e nella distribuzione dei pasti;	
	nella partecipazione a momenti di accoglienza e socializzazione con utenti	
	e personale dell'Azienda, in conformità alle esigenze organizzative della	
	struttura ospitante.	
	L'Associazione/Cooperativa si obbliga ad eseguire le attività di cui è	
	convenzione nel rispetto di quanto previsto:	
	- nella Relazione illustrativa del Responsabile del Procedimento prot. az.	
	n. ... del contenente le caratteristiche delle attività che si	
	allega in formato elettronico alla presente Convenzione quale "Allegato	
	A", facendone parte integrante e sostanziale;	
	- nel Progetto così come presentato e firmato digitalmente dall'ETS	
	 nell'ambito della procedura comparativa di cui trattasi allegato	
	al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "	
	B ";	
	- nel Budget Finanziario definitivo così come presentato e firmato	
	digitalmente dall'ETS nell'ambito della procedura comparativa di cui	
	trattasi allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale	
	sotto la lettera " C ".	

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dal e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, previa verifica almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza da parte del Responsabile del procedimento della permanenza in capo all'ETS dei requisiti richiesti dall'Avviso per la partecipazione alla procedura selettiva, del corretto adempimento delle prestazioni da parte del soggetto convenzionato e della perdurante sussistenza delle condizioni che hanno giustificato il ricorso alla presente forma di collaborazione e del raggiungimento dei risultati attesi.

ART. 3 POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DELL'ETS

L'Associazione/Cooperativa, con la firma della presente Convenzione, dichiara di essere regolarmente iscritta al RUNTS, di essere possesso dei requisiti di moralità professionale, e di possedere adeguata attitudine in riferimento alla propria struttura organizzativa, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento del personale coinvolto nel progetto.

ART. 4 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le attività operative di somministrazione di alimenti e bevande e accessorie presso la caffetteria della Mensa Universitaria "Calamandrei" sono svolte in via prevalente da persone con disabilità in numero non

	inferiore a, di età compresa tra e anni, inserite in percorsi individualizzati di avviamento al lavoro.	
	A fianco dei giovani con disabilità di cui al capoverso che precede l' ETS garantisce la presenza di almeno n. figure professionali con funzione di educatore o tutor dell'inserimento lavorativo, in possesso di adeguata qualificazione professionale nel settore dell'educazione, della riabilitazione o del lavoro con persone con disabilità.	
	Tali figure hanno il compito di accompagnare i giovani con disabilità nello svolgimento delle attività operative, di sostenere lo sviluppo delle loro competenze lavorative e relazionali, di gestire le eventuali criticità nell'ambito del percorso individualizzato e di raccordare le attività dell'ETS con il Responsabile del Procedimento. E'previsto l'accompagnamento educativo quotidiano nelle prime fasi e viene progressivamente ridotto nel tempo, fino a consentire ai giovani coinvolti di operare in autonomia, mantenendo un monitoraggio periodico e un supporto educativo leggero.	
	Qualsiasi variazione significativa nella composizione del gruppo di lavoro, ivi compresa la sostituzione o la riduzione temporanea dei giovani con disabilità inseriti nel progetto, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento, corredata delle motivazioni e delle misure adottate per garantire la continuità del percorso individualizzato dei lavoratori interessati.	
	Variazioni che comportino la riduzione del numero dei giovani con disabilità al di sotto della soglia minima di cui al progetto approvato costituiscono causa di revisione del contributo e, nei casi più gravi, di recesso dalla Convenzione.	

	L'Associazione/Cooperativa si impegna a dotare il personale di cartellino	
	di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente esposto dai	
	soggetti impiegati durante lo svolgimento dell'attività.	
	Il personale dovrà essere in possesso delle capacità tecniche e pratiche	
	necessarie allo svolgimento dell'attività compatibilmente al grado di	
	disabilità posseduto.	
	L'ETS ha prodotto quale parte integrante della presente Convenzione	
	sebbene non materialmente allegato, l'elenco nominativo dei giovani con	
	disabilità inizialmente inseriti nel progetto e delle figure educative e di	
	tutoraggio, con indicazione della qualifica, del tipo di contratto e del	
	monte ore settimanale previsto. L'elenco è aggiornato in occasione di	
	ciascuna rendicontazione periodica di cui agli articoli che seguono.	
	L'ETS dovrà adottare in ogni caso ogni controllo atto a prevenire infrazioni	
	e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, manlevando l'Azienda	
	da ogni conseguenza.	
	Il personale è tenuto a svolgere l'attività solo ed esclusivamente	
	all'interno dei locali del Servizio Ristorazione della RU P.Calamandrei	
	interessati dal progetto.	
	L'ETS si impegna affinché le attività affidate siano rese con continuità e si	
	impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda delle interruzioni	
	che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle	
	attività.	
	ART. 5 COORDINAMENTO DEL PERSONALE	
	Il coordinamento del personale coinvolto è competenza e responsabilità	
	esclusiva dell'ETS che è tenuto a nominare un Responsabile di	

	coordinamento quale Responsabile tecnico ed eventuale assistente e a	
	comunicarne per iscritto il/i nominativo/i all'Azienda prima dell'inizio	
	dell'attività.	
	L'ETS in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad	
	assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevata	
	l'Amministrazione da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento	
	al disposto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., come modificato ed	
	integrato con D.Lgs. n. 106/2009 (comma 12 – bis).	
	ART. 6 MONITORAGGIO PERIODICO	
	In considerazione della natura collaborativa del rapporto convenzionale e	
	delle finalità sociali che lo connotano, le parti individuano nel	
	monitoraggio periodico uno strumento essenziale per garantire la corretta	
	esecuzione della convenzione, la qualità del servizio erogato e la tutela	
	delle persone con disabilità coinvolte nel progetto.	
	A tal fine, il Responsabile del Procedimento, il Referente	
	dell'Associazione/Cooperativa e il Responsabile tecnico si incontrano con	
	cadenza mensile, in data da concordarsi tra le parti con un preavviso di	
	almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incontri sono finalizzati a:	
	a) verificare lo stato di avanzamento delle attività previste dal progetto e	
	il rispetto degli obblighi convenzionali;	
	b) rilevare tempestivamente eventuali criticità operative, gestionali o	
	relazionali, individuando le soluzioni più adeguate al contesto specifico,	
	anche in considerazione delle esigenze delle persone con disabilità	
	coinvolte;	
	c) monitorare l'andamento dei percorsi educativi individualizzati e la	

	qualità dell'accompagnamento garantito dal personale educativo;	
	d) verificare la regolarità della documentazione contabile e amministrativa	
	periodicamente dovuta ai sensi della presente convenzione.	
	Al termine di ogni incontro è redatto un verbale, sottoscritto dal	
	Responsabile del procedimento e dal Responsabile tecnico	
	dell'Associazione/Cooperativa, che riporta:	
	- le attività esaminate e gli esiti del monitoraggio;	
	- le eventuali criticità rilevate e le misure concordate per la loro	
	risoluzione;	
	- i termini entro i quali l'Associazione/Cooperativa è tenuta ad adottare le	
	misure correttive eventualmente individuate;	
	- ogni altra determinazione assunta di comune accordo dalle parti.	
	I verbali degli incontri di monitoraggio sono conservati agli atti del	
	procedimento e costituiscono documento ufficiale ai fini della verifica	
	dell'esecuzione convenzionale, anche in sede di applicazione delle penali	
	di cui all'art. o di eventuale risoluzione della Convenzione.	
	Ferma restando la cadenza mensile ordinaria, il Responsabile del	
	procedimento può convocare incontri straordinari di monitoraggio in	
	qualsiasi momento, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore,	
	qualora emergano criticità che richiedano un intervento urgente.	
	L'Associazione/Cooperativa è tenuta a garantire la presenza del proprio	
	referente in occasione di tali convocazioni straordinarie.	
	L'Associazione/Cooperativa trasmette al Responsabile del procedimento,	
	entro il giorno dieci di ogni mese, una relazione sintetica sull'andamento	
	del servizio nel mese precedente, contenente almeno le seguenti	

	informazioni:	
	a) numero di giornate di effettiva apertura del servizio e rispetto degli	
	orari stabiliti;	
	b) presenze delle persone con disabilità coinvolte nel progetto e del	
	personale educativo;	
	c) eventuali criticità riscontrate e misure adottate in via autonoma	
	dall'Associazione/Cooperativa;	
	d) segnalazione di qualsiasi evento rilevante ai fini della corretta	
	esecuzione della Convenzione.	
	Le risultanze del monitoraggio periodico sono utilizzate	
	dall'Amministrazione ai fini della valutazione complessiva dell'esecuzione	
	convenzionale e costituiscono elemento di riferimento in sede di eventuale	
	rinnovo della Convenzione ai sensi del precedente art.	
	L'ETS è tenuto a collaborare con il Responsabile del Procedimento, e con il	
	personale incaricato dall'Azienda di effettuare le attività di verifica,	
	fornendo tutta la documentazione e le informazioni necessarie a esperire i	
	controlli.	
	In caso di riscontro d'irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi	
	assegnati, o di sopravvenute esigenze d'interesse generale,	
	l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere	
	l'attuazione della Convenzione, sentiti gli interessati e dopo aver	
	assegnato loro un congruo termine per l'adeguamento.	
	ART. 7 MEZZI E ATTREZZATURE	
	Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, i	
	mezzi, le attrezzature verranno forniti dall'Azienda.	

	L'ETS è tenuto a sottoscrivere il verbale di consegna dei	
	mezzi/attrezzature impegnandosi, tra l'altro, a non manomettere i	
	dispositivi di sicurezza di cui i mezzi e le attrezzature sono dotati.	
	L'Associazione/Cooperativa è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e	
	delle attrezzature ad essa affidati e il Responsabile tecnico di cui all'art.	
	 è tenuto a verificare con adeguata frequenza il corretto uso dei mezzi	
	e delle attrezzature da parte del personale.	
	ART. 8 ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	
	L'ETS provvederà a garantire la copertura assicurativa di ciascuna unità di	
	personale impegnato nell'attività di cui alla Convenzione e garantisce che	
	tutte le unità di personale coinvolto, prima dell'inizio dell'attività, siano	
	coperte da Assicurazione per Infortuni e Malattie connesse allo	
	svolgimento dell'attività stessa e da Assicurazione per Responsabilità	
	civile verso terzi.	
	ART. 9 OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL	
	LAVORO	
	L'ETS si obbliga a rispettare, in materia di tutela della salute e della	
	sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, la disciplina di cui al D.Lgs. 9	
	aprile 2008 n. 81 e s.m.i., per quanto applicabile in relazione alla propria	
	natura giuridica e all'inquadramento del personale impiegato.	
	L'Associazione/Cooperativa assicura che il personale ricevano formazione,	
	informazione e addestramento in relazione alle attività da loro svolte.	
	L'Azienda è tenuta a fornire all'Associazione dettagliate informazioni sui	
	rischi specifici esistenti nei locali interessati dal servizio di cui trattasi	
	affidati all'Associazione/Cooperativa e sulle misure di prevenzione e di	

	emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'ETS deve	
	osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di	
	prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a	
	garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'Azienda è altresì tenuta ad	
	adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al	
	minimo i rischi da interferenze tra l'attività affidata	
	all'Associazione/Cooperativa e altre attività affidate dall'Azienda che si	
	svolgano nei locali affidati alla medesima.	
	L'Azienda è tenuta inoltre a comunicare immediatamente	
	all'Associazione/Cooperativa ogni evento che possa incidere sull'attività	
	affidata alla stessa.	
	ART. 10 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA	
	LORO QUALITÀ	
	L'Azienda avrà il compito di verificare che:	
	- sia stato nominato il Responsabile tecnico e suoi eventuali assistenti di	
	cui all'art. ;	
	- le unità di personale che svolgono l'attività siano state assicurate	
	dall'ETS;	
	- le unità di personale durante lo svolgimento dell'attività siano dotate di	
	cartellino di riconoscimento;	
	- le unità di personale durante lo svolgimento dell'attività rispettino i	
	diritti e la dignità dei fruitori dei locali affidate all'ETS;	
	- le attività vengano svolte con la frequenza e con la cura necessaria per	
	garantire un'adequata fruizione e decoro dell'area.	
	Le suddette verifiche verranno svolte dall'Azienda almeno due volte l'anno	

	alla presenza del Responsabile tecnico. Di tali verifiche verrà redatto	
	apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e	
	Responsabile tecnico.	
	ART. 11 CONTRIBUTO (RIMBORSO) PER GLI INTERVENTI E	
	RENDICONTAZIONE	
	In considerazione delle finalità sociali della presente Convenzione e in	
	conformità a quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, l'ETS svolge le attività di cui alla presente convenzione	
	senza scopo di lucro. Nessun corrispettivo di natura commerciale è dovuto	
	dall'Amministrazione a fronte delle prestazioni erogate.	
	Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente Convenzione,	
	l'Azienda ai sensi dell'art. 12 Legge 241/1990 e s.m.i. riconosce all'ETS a	
	titolo di contributo (rimborso) un budget complessivo di €	
	 per lo svolgimento delle attività convenzionate.	
	Le spese saranno liquidate a seguito di rendicontazione approvata. Ai fini	
	del trattamento IVA si applica l'articolo 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72.	
	L'Azienda si impegna a riconoscere all'ETS il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, in particolare:	
	- le spese sostenute annualmente per la copertura assicurativa del	
	personale impegnato nell'attività, determinate in massimo €.... per ogni	
	unità, tenuto conto che il numero massimo delle unità utilizzate dalla ETS	
	è quello indicato all'art.; i costi del personale educativo e di supporto	
	alle persone con disabilità, comprensivi degli oneri previdenziali,	
	assistenziali e assicurativi di legge, nei limiti delle tabelle retributive del	
	contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; le spese di	

	formazione e aggiornamento del personale e degli eventuali volontari	
	direttamente connesse alle attività oggetto della convenzione.	
	L'Azienda si impegna inoltre a riconoscere all'ETS anche il rimborso dei	
	costi indiretti dell'ETS, cioè di quella quota parte imputabile direttamente	
	all'attività oggetto della convenzione, che viene determinato in misura	
	fissa pari al 10% delle somma dei rimborsi precedenti.	
	L'ammontare presunto annuo massimo del rimborso spese è pari a €	
		
	Non sono in alcun caso rimborsabili le spese relative a locali, utenze,	
	macchinari, attrezzature, derrate alimentari, in quanto forniti	
	direttamente dall'Amministrazione ai sensi dell'art. della presente	
	convenzione.	
	Il rimborso spese verrà erogato a seguito di presentazione di regolare	
	richiesta di rimborso analitica con allegata la documentazione	
	giustificativa:	
	a) Il rimborso spese, determinato su base annua secondo il budget	
	definitivo approvato e allegato alla presente Convenzione, è erogato con	
	cadenza mensile, secondo le modalità di cui alle lettere successive, a	
	seguito di presentazione di regolare richiesta di rimborso analitica	
	corredata della documentazione giustificativa delle spese effettivamente	
	sostenute e riconducibili alle voci del budget approvato.	
	b) Anticipo. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione per	
	la prima annualità, e entro 30 (trenta) giorni dall'avvio di ciascuna	
	annualità successiva, è erogata una quota a titolo di anticipo delle spese	
	di avvio delle attività progettuali, pari al 20% (venti per cento) del valore	

	presunto del rimborso annuo, previa presentazione da parte dell'ETS di	
	apposita richiesta corredata da idonea documentazione.	
	c) Rimborsi mensili. A decorrere dal secondo mese di ciascuna annualità	
	convenzionale, l'ETS presenta mensilmente, entro il giorno 10 (dieci) del	
	mese successivo a quello di riferimento, apposita richiesta di rimborso	
	analitica delle spese effettivamente sostenute nel mese precedente,	
	corredata della documentazione giustificativa originale o in copia	
	conforme, riferita alle voci del budget definitivo approvato. Il	
	Responsabile del Procedimento, verificata la coerenza e la regolarità della	
	documentazione prodotta, dispone l'erogazione del rimborso entro 30	
	(trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	d) Saldo annuale. Entro 30 (trenta) giorni dal termine di ciascuna	
	annualità convenzionale, l'ETS presenta al Responsabile del Procedimento	
	la rendicontazione analitica finale delle spese sostenute nell'annualità,	
	corredata della documentazione giustificativa originale o in copia	
	conforme, riferita alle voci del budget definitivo approvato, con evidenza	
	delle quote già erogate a titolo di anticipo e di rimborso mensile. Il saldo,	
	pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e documentate e	
	gli importi già erogati, è liquidato entro 60 (sessanta) giorni	
	dall'approvazione della rendicontazione finale da parte del Responsabile	
	del Procedimento, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dal termine	
	dell'annualità convenzionale, fatta salva l'ipotesi di riduzione o revoca del	
	contributo per inadempimenti riscontrati in sede di verifica.	
	In ogni caso, l'importo complessivamente erogato a titolo di anticipo e di	
	rimborsi mensili non può eccedere il 90% (novanta per cento) del valore	

	presunto del rimborso annuo, restando la quota residua erogabile solo a	
	seguito dell'approvazione della rendicontazione finale di cui al punto d)	
	Il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi del personale	
	incaricato delle attività di monitoraggio e controllo, procede alla verifica	
	della rendicontazione e ne attesta la regolarità ai fini della liquidazione. In	
	caso di irregolarità o incompletezza, il termine è sospeso e l'ETS è invitata	
	a regolarizzare la documentazione entro 15 (quindici) giorni.	
	Le richieste di rimborso e la rendicontazione di cui ai commi precedenti	
	sono presentate dall'ETS al Responsabile del Procedimento secondo le	
	modalità (PEC, posta elettronica ordinaria, piattaforma dedicata) indicate	
	dall'Ente all'atto della stipula della Convenzione o comunicate	
	successivamente all'ETS.	
	A seguito della verifica di regolarità e completezza della documentazione	
	giustificativa, il Responsabile del Procedimento autorizza la liquidazione	
	dell'importo dovuto, attivando le procedure contabili interne dell'Azienda	
	propedeutiche al pagamento. I termini di erogazione di cui ai commi	
	precedenti si intendono comprensivi del tempo necessario per	
	l'espletamento dell'istruttoria interna di liquidazione, fatti salvi i casi di	
	sospensione del termine per richiesta di integrazione documentale ai sensi	
	del comma successivo.	
	Qualora la documentazione presentata risulti incompleta o irregolare, il	
	Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'ETS, assegnando	
	un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per l'integrazione. Il termine	
	di erogazione di cui ai commi precedenti resta sospeso per il tempo	
	necessario all'integrazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione	

	della documentazione completa.	
	Il pagamento si considera tempestivamente effettuato con l'emissione del	
	relativo ordinativo di pagamento da parte dell'Azienda. Il pagamento è	
	effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato	
	comunicato dall'ETS nel rispetto delle disposizioni in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.	
	Ai fini dell'erogazione del contributo, la richiesta di rimborso presentata	
	dall'ETS dovrà contenere:	
	a) la relazione illustrativa delle attività svolte, sottoscritta digitalmente dal	
	legale rappresentante dell'ETS, corredata da dati e documentazione;	
	b) la dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute e	
	quietanzate (compresa la quota parte dell'acconto da decurtare)	
	sottoscritta digitalmente dall'ETS, corredata da relativa documentazione	
	giustificativa quietanzata (scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, time-	
	sheet e cedolini di stipendi con indicate la quota parte delle ore pagate	
	per l'attività progettuale, ecc.).	
	Qualora, in esito a ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi	
	rendicontati risultanti inferiori rispetto alle somme liquidate, l'ETS	
	s'impegna a restituire quanto indebitamente percepito, fatto salvo un	
	eventuale conguaglio con gli importi ancora da erogare. La corresponsione	
	dei singoli importi sarà subordinata all'accertamento della regolarità	
	contributiva dell'ETS, attestata da certificazione DURC in corso di validità.	
	Il contributo di cui al presente articolo ha natura di rimborso spese e non	
	costituisce corrispettivo per la gestione dell'attività di somministrazione di	
	alimenti e bevande, i cui ricavi restano nella disponibilità dell'ETS e sono	

	assoggettati al regime fiscale ordinario applicabile alla medesima. Le	
	spese ammissibili sono quelle esplicitamente previste nel budget del	
	Progetto definitivo allegato. Eventuali modifiche potranno essere	
	apportate solo con l'approvazione dell'Amministrazione.	
	L'ETS è tenuta a conservare tutta la documentazione contabile	
	giustificativa delle spese sostenute per un periodo non inferiore a cinque	
	anni dalla data di approvazione del rendiconto finale, e a esibirla in	
	qualsiasi momento su richiesta dell'Amministrazione, anche ai fini di	
	eventuali controlli.	
	ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 Novembre 2014	
	(obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall'art. 25 co. 5 della	
	Legge n. 133/1999 anche nei confronti delle associazioni senza fini di	
	lucro). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS accettando	
	espressamente quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari per gli effetti dichiara che utilizzerà il	
	seguito C/C intestato a avente le seguenti	
	coordinate indicando gli estremi del procedimento	
	indetto dall'Amministrazione come da comunicazione munita di firma	
	digitale del legale rappresentante / procuratore dell'ETS del	
	 prot. az. n. trasmessa mediante	
	PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione di cui	
	al seguente articolo.	
	In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del	

	conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso,	
	L'ETS è tenuto a darne comunicazione tempestiva nelle stesse modalità di	
	cui al precedente capoverso e, comunque, entro e non oltre 7 (sette)	
	giorni. In difetto di tale comunicazione, l'ETS non potrà sollevare	
	eccezioni in caso di eventuali ritardi dei pagamenti, né in merito ai	
	pagamenti già effettuati.	
	L'inadempienza dell'obbligo di tracciabilità comporterà la risoluzione di	
	pieno diritto della presente convenzione, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice	
	Civile.	
	ART. 13 GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE	
	Ogni comunicazione, inerente la gestione della presente Convenzione	
	dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate	
	rispettivamente la PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e	
	quella dell'Associazione attuatrice del Progetto:	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per	
	l'intera durata contrattuale.	
	ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ETS	
	L'ETS è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto della Convenzione	
	con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda	
	del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	
	In considerazione della specifica natura giuridica dell'ETS si si impegna al	
	rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei	
	luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive	
	modifiche e integrazioni. L'ETS si impegna a coordinarsi con l'Azienda per	
	l'eliminazione delle interferenze e per lo scambio di informazioni sui rischi	

	specifici dei locali in cui si svolgeranno le attività oggetto della presente	
	convenzione.	
	L'ETS è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, igienico-sanitaria,	
	di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente	
	normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.	
	L'ETS è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive	
	non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro	
	della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
	settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In	
	caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente responsabile della	
	convenzione, in base alla normativa vigente, può sospendere il	
	pagamento del contributo dovuto all'ETS, fino a quando non sia accertato	
	l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei	
	pagamenti, l'ETS non può opporre eccezioni né ha titolo per il	
	risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto, l'ETS è	
	responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto	
	dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e	
	collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi	
	eventuale responsabilità al riguardo.	
	ART. 15 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
	COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
	L'ETS, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei	
	dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario	

	approvato con Deliberazione di Consiglio del Amministrazione n. 3 del 12	
	febbraio 2026, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato,	
	e reso disponibile sul sito aziendale	
	https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare ecodice-di-	
	condotta, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
	collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto	
	Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività	
	svolta.	
	L'ETS ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di	
	Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne	
	copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare	
	all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
	ART. 16 PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	L'Amministrazione, in caso di inadempimento o inesatto adempimento	
	degli obblighi convenzionali da parte dell'Associazione/Cooperativa,	
	applica le penali di cui al presente articolo, fatte salve le ulteriori azioni	
	risarcitorie esperibili ai sensi degli artt. 1218 e ss. del codice civile.	
	Prima dell'applicazione di qualsiasi penale, l'Amministrazione contesta per	
	iscritto mediante PEC all'Associazione/Cooperativa l'inadempimento	
	rilevato, assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni	
	lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso tale	
	termine senza riscontro o in caso di giustificazioni ritenute insufficienti, la	
	penale è applicata con provvedimento motivato.	
	L'importo delle penali è detratto dal contributo dovuto in sede di	
	liquidazione del saldo annuale. Qualora le penali maturate eccedano le	

	somme ancora da erogare, l'ETS è tenuta alla restituzione dell'eccedenza	
	entro trenta giorni dalla relativa richiesta.	
	L'applicazione delle penali non esime l'ETS dall'obbligo di adempiere alle	
	prestazioni convenute.	
	Le penali sono articolate secondo il seguente ordine di gravità	
	dell'inadempimento contrattuale rilevato:	
	- Inadempimenti di primo livello (infrazioni di lieve entità — penale da €	
	50,00 a € 150,00 per singolo evento)	
	Costituiscono inadempimenti di primo livello:	
	a) il ritardo nell'apertura del servizio superiore a trenta minuti rispetto	
	all'orario stabilito, non giustificato da cause di forza maggiore: penale di €	
	50,00 per ogni episodio;	
	b) la mancata o insufficiente esecuzione delle operazioni di riordino e	
	riassetto degli spazi di pertinenza del servizio, accertata dal Responsabile	
	del procedimento: penale di € 50,00 per ogni episodio;	
	c) la mancata trasmissione nei termini previsti della documentazione	
	periodica richiesta dall'Amministrazione (registri presenze, report mensili,	
	ecc.): penale di € 100,00 per ogni settimana di ritardo.	
	Inadempimenti di secondo livello (infrazioni di media gravità — penale da	
	€ 200,00 a € 500,00 per singolo evento)	
	Costituiscono inadempimenti di secondo livello:	
	a) la chiusura del servizio per l'intera giornata senza preavviso	
	all'Amministrazione di almeno ventiquattro ore, salvo cause di forza	
	maggiore debitamente documentate: penale di € 200,00 per ogni	
	giornata;	

	b) l'impiego nell'ambito del servizio di personale educativo privo dei requisiti professionali dichiarati in sede di procedura comparativa, ovvero in numero inferiore a quello previsto nel progetto approvato: penale di € 300,00 per ogni giornata di irregolarità accertata;	
	c) il mancato rispetto degli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dal sistema di autocontrollo HACCP, accertato dall'autorità competente o dal Responsabile del procedimento: penale di € 500,00 per ogni episodio, fermo restando l'obbligo di immediata regolarizzazione;	
	d) la mancata attivazione, senza giustificato motivo, dei percorsi educativi individualizzati a favore delle persone con disabilità coinvolte nel progetto, per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi consecutivi: penale di € 300,00 per ogni settimana di inadempimento.	
	Inadempimenti di terzo livello (infrazioni gravi — penale da € 500,00 a € 1.500,00 per singolo evento, con facoltà di risoluzione)	
	Costituiscono inadempimenti di terzo livello:	
	a) la reiterazione, per tre o più volte nel corso della durata convenzionale, di inadempimenti di secondo livello già contestati e non adeguatamente giustificati: penale di € 500,00, con facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi di quanto di seguito previsto;	
	b) l'interruzione del servizio per un periodo continuativo superiore a cinque giorni lavorativi, non riconducibile a cause di forza maggiore né preventivamente concordata con l'Amministrazione: penale di € 1.000,00, con facoltà di risoluzione;	

c) l'accertamento di comportamenti da parte del personale dell'ETS lesivi		
della dignità, della sicurezza o dei diritti delle persone con disabilità		
coinvolte nel progetto: penale di € 1.500,00, con obbligo di immediata		
sostituzione del personale responsabile e facoltà di risoluzione;		
d) la cessione, anche parziale, della gestione del servizio a soggetti terzi		
non autorizzati dall'Amministrazione: penale di € 1.500,00 e risoluzione		
automatica della convenzione.		
L'importo complessivo delle penali applicate nel corso della durata		
convenzionale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del valore totale		
del contributo riconosciuto dall'Amministrazione. Al raggiungimento di tale		
soglia, l'Amministrazione valuta la risoluzione della convenzione ai sensi		
del successivo articolo		
In considerazione della natura sociale del progetto e della presenza di		
persone con disabilità tra i soggetti operativi, l'Amministrazione tiene		
conto, in sede di applicazione delle penali, delle eventuali difficoltà		
oggettive connesse alla specificità del contesto, adottando un approccio		
proporzionato e orientato prioritariamente al ripristino della regolarità del		
servizio.		
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni convenute,		
l'Azienda può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previo		
avviso, da inviarsi a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, per provata		
inadempienza da parte dell'ETS degli impegni previsti nei precedenti		
articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla		
liquidazione delle spese sostenute dall'ETS stesso fino al ricevimento		
dell'avviso.		

L'Azienda si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'ETS. L'ETS può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, per comprovata inadempienza da parte dell'Azienda di impegni previsti nei precedenti articoli.

ART. 17 COPERTURA ASSICURATIVA

L'ETS è obbligato a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti infortuni o altro che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione delle attività oggetto del presente atto.

In osservanza a quanto previsto dall'art. delle Condizioni generali di cui alla relazione del Responsabile del procedimento l'ETS ha presentato polizza di assicurazione n. del rilasciata da con un massimale unico non inferiore a Euro per anno assicurativo e per sinistro a copertura del rischio derivante dall'esecuzione del presente contratto, unitamente alla produzione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento dei relativi premi e conservate in atti.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'ETS è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda.

L'esistenza di tale polizza non libera comunque l'ETS dalle proprie responsabilità.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection

	Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione	
	della presente Convenzione entrambe le Parti s'impegnano, informandosi	
	reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati	
	scambiati e comunque connessi con la presente Convenzione saranno	
	oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le	
	finalità gestionali e amministrative inerenti allo svolgimento delle attività	
	progettate e degli obblighi legislativi e amministrativi collegati. Tali dati	
	saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione della	
	Convenzione, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative	
	applicabili. Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria	
	parte, a fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)	
	016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per	
	protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o	
	"GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati	
	nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso	
	collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e	
	per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.	
	Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è	
	necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà	
	possibile realizzarle in tutto o in parte. L'informativa completa redatta dal	
	DSU Toscana ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE	
	è consultabile sul sito dell'Ente all'indirizzo:	
	https://www.dsu.toscana.it/privacy	
	I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure	
	necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le	

	misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). Con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.	
	ART. 19 SPESE CONTRATTUALI	
	La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in ragione dell'iscrizione dell'ETS nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come risultante dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.	
	ART. 20 NORMA DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto contratto nella presente	

